STATUTO DELLA	
"FONDAZIONE FABRIZIO DE ANDRE'" ONLUS	
con sede a Genova	
Art. 1	
E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Fabrizio	
De Andrè" ONLUS con Sede Legale a Genova Via Gabriele	
D'Annunzio n. 1 e Sede Operativa a Milano Via Morozzo della	
Rocca n. 9.	
E' fatto obbligo di usare nella denominazione ed in	
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al	
pubblico la locuzione " organizzazione non lucrativa di	
utilità sociale " o l'acronimo " ONLUS".	
utilità sociale o i acconimo ondos.	
La Fondazione opera su tutto il territorio nazionale anche a	
mezzo di sedi locali per lo sviluppo delle attività.	
Art. 2	
In Fordagione non ha goone di lugro e pergogne egglugiyamente	
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente	
finalità di solidarietà sociale allo scopo:	
- di consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo	
studio delle opere, dei documenti, manoscritti, che saranno	
donati dagli eredi di Fabrizio De Andrè e che saranno	
catalogati ed ordinati secondo gli opportuni criteri;	
- di diffondere la conoscenza del pensiero, dell'opera e della	
vita di Fabrizio De Andrè. Promuovere attività di elevazione	
civile e culturale, iniziative atte a tutelare e continuare	
civile e cuitataie, iniziative acce a tuterare e continuare	
l'opera di ricerca musicale e poetica, caratteristiche	

dell'opera e della vita di Fabrizio De Andrè; - di favorire la riqualificazione, sviluppo e conoscenza del Centro Storico di Genova in particolare, e di altre realtà mediterranee, nel ricordo del Cantautore Genovese Fabrizio De Andrè, anche stimolando e affiancando le Istituzioni preposte. La Fondazione svolge la propria attività nei settori della promozione della cultura e dell'arte e della beneficenza a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e ad istituzioni che direttamente si occupano di persone che si trovano in condizione di disagio sociale. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività in settori diversi da quelli sopraenunciati se non agli stessi direttamente connessi. In particolare la Fondazione: - svolge attività di studio, di promozione, di intervento sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre, iniziative artistiche e manifestazioni culturali e musicali in Italia e all'Estero ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali - per la miglior conoscenza e la divulgazione dell'opera di Fabrizio De Andrè, il tutto sia agendo direttamente che partecipando ad iniziative di terzi o riconoscendone la legittimità, o anche concedendo sovvenzioni, premi o borse di studio;

- crea e gestisce archivi cartacei e elettronici per la	
conservazione e consultazione delle opere di Fabrizio De	
Andrè;	
- cura, pubblica e gestisce siti in reti telematiche mondiali	
e internazionali (attualmente "Internet"), nazionali e locali,	
mediante utilizzo di elaboratori propri od altrui per la	
divulgazione dell'opera di Fabrizio De Andrè;	
- compie ogni operazione di vigilanza per la tutela	
dell'immagine dell'opera artistica, civile e sociale di	
Fabrizio De Andrè, vagliando tutto ciò che viene realizzato	
con riferimento alla sua persona e alla sua opera;	
- favorisce e promuove la concessione di contributi di spese	
anche di viaggio a giovani artisti ed operatori in genere nel	
campo della musica e dello spettacolo, per programmi di studio	
in Italia e all'estero, o per partecipazioni a iniziative	
culturali e musicali, spettacoli, scuole, corsi di	
aggiornamento o di perfezionamento.	
La fondazione potrà inoltre, per promuovere e favorire la	
ricerca, organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni e	
manifestazioni in genere attinenti allo scopo sociale, sia nei	
locali a sua disposizione, sia presso associazioni o	
istituzioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al	
proprio, o in luoghi messi a disposizione da privati, imprese,	
Università, Enti pubblici o Pubbliche Autorità, utilizzando	
anche materiale didattico stampato e audiovisivo approntato a	

cura della fondazione stessa.	
La Fondazione si mantiene costantemente disponibile ad una	
collaborazione diretta con istituti culturali simili, con	
Conservatori di musica, scuole, Associazioni, imprese	
pubbliche e private, Enti pubblici, artisti, musicisti e	
singoli compositori privati, sia in Italia che all'estero.	
La Fondazione potrà curare la divulgazione di testi e	
argomenti culturali ed artistici in genere nel campo della	
musica e dello spettacolo anche tramite audiovisivi,	
fotografie, periodici e stampati vari, e qualunque altro mezzo	
di comunicazione del pensiero, nei limiti di legge;	
- delibera, in relazione alla riconosciuta rispondenza di	
particolari beni mobili o immobili alle finalità istitutive,	
l'acquisto, la locazione, l'usufrutto, di tali beni nei modi	
più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente	
compresi l'acquisto di proprietà, l'accettazione di donazioni,	
di eredità, di usufrutti, di diritti di uso o altri, previe le	
necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di	
contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare,	
l'ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e	
qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che, a giudizio del	
Consiglio di Amministrazione, venga considerato opportuno o	
sufficiente al raggiungimento degli scopi;	
- amministra i beni di cui sia proprietaria, o titolare di	
altro diritto, anche in modo da conservare o eventualmente	

ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche,	
nonchè ne gestisce l'attività;	
- promuove intese con enti scientifici, culturali ed	
educativi, italiani e stranieri.	
Art. 3	
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:	
a) i beni, diritti e le somme (patrimonio di dotazione) di cui	
all'atto costitutivo;	
b) le elargizioni fatte ed i contributi erogati da Enti	
privati o Pubblici, con espressa destinazione ad incremento	
del patrimonio;	
c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente	
autorizzate a norma di legge;	
d) i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a	
qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;	
e) le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di	
Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di	
destinare ad incrementare il patrimonio.	
Le opere, gli oggetti, documenti, manoscritti ecc. di Fabrizio	
De Andrè che comunque concorrano a formare il patrimonio della	
Fondazione dovranno restare nel territorio del Comune di	
Genova, e potranno essere prelevati solo per manifestazioni	
itineranti e per essere concessi temporaneamente ad	
organizzazioni aventi per fini il raggiungimento di uno degli	
scopi previsti nell'articolo 2 del presente statuto.	

Art. 4	
Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:	
a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3 del presente	
Statuto;	
b) delle somme che pervengano alla Fondazione da Enti Privati	
o Pubblici interessati ai suoi scopi le quali non siano	
destinate ad incremento del patrimonio;	
c) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti	
parte del patrimonio le quali vengano destinate con motivata	
deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso	
dall'incremento del patrimonio;	
d) delle entrate di cui al successivo art. 5 e da ogni altra	
entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non	
espressamente destinata ad incremento del patrimonio di	
dotazione.	
e) dei ricavi e dei proventi derivanti da attività strumentali	
accessorie, quali, ad esempio, occasionali sponsorizzazioni ed	
organizzazione di manifestazioni e spettacoli.	
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o	
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività	
istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.	
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,	
utili ed avanzi di gestione nonchè fondi riserve o capitali	
durante la vita della Fondazione.	
Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla destinazione di	
in injury to the control of the cont	

una somma ad incremento del patrimonio o alla destinazione	
della predetta per l'attuazione di un determinato programma o	
intervento. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine	
alla creazione di un fondo di gestione utile per l'attuazione	
di interventi e programmi. Il predetto Organo provvede	
all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, nel	
modo che riterrà più opportuno e redditizio.	
Art. 5	
Saranno nominati "Fondatori" gli Enti o privati, italiani o	
stranieri che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che ne	
faranno domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione entro	
un anno dall'iscrizione della Fondazione nel Registro delle	
persone giuridiche. Il Consiglio di Amministrazione delibererà	
di attribuire detto titolo in base ai criteri che stabilirà	
con apposita delibera tenendo conto dei meriti acquisiti nei	
vari campi o delle elargizioni fatte.	
Saranno nominati "Sostenitori" gli Enti o privati che	
contribuiscano, con ogni mezzo, al raggiungimento degli scopi	
della Fondazione. Il Consiglio stesso determina con	
regolamento da adottarsi a maggioranza assoluta, il modo di	
acquisto e di perdita della qualità di Sostenitori. Il	
Consiglio di Amministrazione nell'emanare il regolamento per	
l'ammissione di un Ente o privato come Sostenitore o come	
Fondatore deve uniformarsi ai principi dell'ordinamento	
giuridico e del presente Statuto.	

La perdita della qualità di Fondatore o Sostenitore è	
deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il	
Collegio dei Probiviri se nominato, a maggioranza dei quattro	
quinti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e	
doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via	
esemplificativa e non esaustiva:	
1) morosità ove sia previsto un contributo periodico;	
2) inadempimento dell'obbligo di eseguire le contribuzioni ed	
i conferimenti che potranno essere stabiliti dal Consiglio di	
Amministrazione;	
3) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con	
gli organi della Fondazione;	
4) comportamento contrario al dovere di prestazioni non	
patrimoniali.	
Nel caso di Enti o Persone giuridiche, la perdita della	
qualifica ha luogo anche per i seguenti motivi:	
1) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
2) apertura procedure di liquidazione;	
3) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o	
sostitutive della dichiarazione di fallimento.	
Art. 6	
I sostenitori possono riunirsi in assemblea detta dei	
Sostenitori. Essa è validamente costituita qualunque sia il	
numero degli intervenuti. L'Assemblea, con valore consultivo,	
delibera a maggioranza degli intervenuti osservazioni,	

indicazioni, programmi ed obiettivi della Fondazione già	
delineati o da raggiungersi, nonchè sul bilancio preventivo ed	
il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso,	
con parere esclusivamente consultivo e non vincolante.	
L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione se	
presente e dallo stesso convocata in periodo di tempo non	
recante pregiudizio all'attività della Fondazione.	
All'assemblea dei Sostenitori spetta il diritto di indicare	
sei nominativi al Presidente della Fondazione per la nomina di	
un membro nel Consiglio di Amministrazione.	
I sostenitori possono accedere ai locali ed agli archivi della	
Fondazione secondo il regolamento che verrà emanato dal	
Consiglio di Amministrazione.	
Consiglio di Amministrazione. Art. 7	
Art. 7	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo,	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Consultivo con compiti di vigilanza e	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Consultivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, composto da cinque a dieci membri,	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Consultivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, composto da cinque a dieci membri, nominato secondo criteri di competenza. Il Comitato Consultivo	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Consultivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, composto da cinque a dieci membri, nominato secondo criteri di competenza. Il Comitato Consultivo esamina le proposte che pervengano, a qualsiasi titolo alla	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Consultivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, composto da cinque a dieci membri, nominato secondo criteri di competenza. Il Comitato Consultivo esamina le proposte che pervengano, a qualsiasi titolo alla Fondazione, di patrocinio, partecipazione, investimenti,	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Consultivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, composto da cinque a dieci membri, nominato secondo criteri di competenza. Il Comitato Consultivo esamina le proposte che pervengano, a qualsiasi titolo alla Fondazione, di patrocinio, partecipazione, investimenti, adesioni, iniziative etc. ed assumendo informazioni, le	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Consultivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, composto da cinque a dieci membri, nominato secondo criteri di competenza. Il Comitato Consultivo esamina le proposte che pervengano, a qualsiasi titolo alla Fondazione, di patrocinio, partecipazione, investimenti, adesioni, iniziative etc. ed assumendo informazioni, le sottopone, per l'impegno della Fondazione, al Consiglio di	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Consultivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, composto da cinque a dieci membri, nominato secondo criteri di competenza. Il Comitato Consultivo esamina le proposte che pervengano, a qualsiasi titolo alla Fondazione, di patrocinio, partecipazione, investimenti, adesioni, iniziative etc. ed assumendo informazioni, le sottopone, per l'impegno della Fondazione, al Consiglio di Amministrazione formulando parere non vincolante.	

Consultivo potranno essere remunerati con un indennizzo in	
danaro deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I	
componenti del Comitato Direttivo durano in carica cinque anni	
e possono essere rinominati.	
Art. 8	
Organi della Fondazione sono:	
a) il Presidente ed il Vice Presidente;	
b) il Consiglio di Amministrazione;	
c) il Collegio dei revisori;	
d) il Collegio dei Probiviri.	
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di	
fronte a terzi ed in giudizio, firma gli atti, può convocare e	
presiedere l'assemblea dei Sostenitori e, convoca e presiede	
il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed	
esercita i poteri che il Consiglio delega in via generale o	
specificatamente per singola richiesta.	
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza	
del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di	
questo nella sua prima riunione.	
Art. 9	
Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente	
in caso di assenza o impedimento. Egli, inoltre, esercita	
quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o	
particolare, dal Consiglio di Amministrazione o dal	
Presidente.	

Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente o di chi	
sostituisce il Presidente fa prova della sua assenza o del suo	
impedimento.	
Art. 10	
"Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque a nove	
membri secondo quanto disposto al momento della nomina	
dell'intero Consiglio o nei casi di sostituzione per	
cooptazione di cui infra.";	
Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato, in deroga	
alle disposizioni che seguono, dal soggetto nominato	
Presidente in sede di atto costitutivo.	
Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà sempre	
esservi un discendente legittimo della famiglia di Fabrizio De	
André, senza limite né distinzione di grado, purché maggiore	
di età, oppure la moglie di Fabrizio De André.	
I membri del secondo Consiglio di Amministrazione, e così dei	
successivi, saranno nominati (salvi i casi di sostituzione	
per cooptazione e, alla scadenza del mandato, di disponibilità	
da parte di tutti i Consiglieri ad assumere anche il mandato	
successivo di cui infra) dal Prefetto di Genova, che dovrà	
designarli scegliendoli, ad eccezione dei rappresentanti della	
famiglia De André, in una rosa di nominativi, pari al doppio	
dei membri da eleggere, che dovrà essere a lui sottoposta dal	
Consiglio di Amministrazione almeno novanta giorni prima della	
scadenza della carica, tenendo presenti le eventuali	

designazioni dell'assemblea dei sostenitori di cui	
all'articolo sei del presente Statuto.	
I suoi membri sono nominati a tempo determinato per il periodo	
di cinque anni.	
Nel caso che alla scadenza del mandato quinquennale del	
Consiglio di Amministrazione tutti suoi membri in carica siano	
unanimemente disposti a restare in carica anche per il	
successivo quinquennio, l'intero Consiglio resterà in carica	
nelle rispettive persone dei suoi componenti, con semplice	
delibera Consiliare che ne determinerà anche il numero dei	
componenti provvedendo, se del caso, all'eventuale	
integrazione per cooptazione, senza bisogno della nomina	
Prefettizia di cui sopra.	
Nel caso in cui alcuno degli Amministratori non assolva	
diligentemente i doveri della carica o si renda responsabile	
di atti e/o comportamenti gravemente contrari alle	
disposizioni di legge e di statuto o comunque assolutamente	
inconciliabili con gli scopi della Fondazione, il Consiglio	
potrà deliberare la decadenza dalla carica con deliberazione	
da prendersi con il voto unanime degli altri Amministratori.	
In tale eventualità, come pure nel caso di morte o di assoluto	
impedimento di uno degli Amministratori, il Consiglio	
provvederà a sostituirlo con deliberazione da prendersi con il	
voto favorevole della maggioranza numerica degli	
Amministratori in carica. Gli astenuti non saranno compresi	

nel numero dei votanti. La stessa delibera potrà variare il	
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei	
limiti previsti dal primo comma, provvedendo alla sua	
contestuale integrazione per cooptazione.	
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche	
essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti	
sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza	
l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla	
stessa.	
E' anche ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio	
di Amministrazione si svolgano per audio o video conferenza,	
con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
ma tutti audio o video collegati, a condizione che siano	
rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e	
di parità di trattamento dei Consiglieri. In particolare è	
necessario che:	
- sia consentito al Presidente del Consiglio di	
Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione	
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
constatare e proclamare i risultati della votazione;	
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di	
verbalizzazione;	
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
all'ordine del giorno,	
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
tratti di riunione plenaria) i luoghi audio o video collegati	
a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno	
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.	
Art. 11	
Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal	
Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti ed a	
maggioranza assoluta dei suoi membri.	
Art. 12	
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
l'amministrazione del patrimonio ed in genere per la gestione	
della Fondazione in via tanto ordinaria che straordinaria.	
In particolare, il Consiglio:	
a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio	
preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;	
b) approva i regolamenti;	
c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il	
trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle	
norme di diritto privato;	
d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle	
donazioni e dei lasciti, sull'ammissione dei Sostenitori e	
Fondatori;	

e) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili,	
stabilendone la destinazione;	
f) delibera sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro	
atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano	
parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme	
ricavate;	
g) predispone i programmi di lavoro e di intervento della	
Fondazione su propria iniziativa e sulle proposte avanzate dal	
Consiglio Direttivo;	
h) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici	
della Fondazione;	
i) delibera sulla delega alla fondazione da parte di altri	
Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della	
Fondazione, fissandone le condizioni, delibera altresì sui	
contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle	
iniziative di altri Enti che corrispondono ai fini perseguiti	
dalla Fondazione;	
l) delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei	
suoi componenti in carica, le modifiche allo statuto e con la	
presenza di tutti i membri;	
m) delibera sulla nomina dei componenti il Collegio dei	
Probiviri.	
Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri	
al Presidente o al Vice Presidente, con esclusione di quelli	
di cui alle lettere a, d, e, f, i, l, m.	

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel	
luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di	
almeno metà dei suoi componenti, con lettera raccomandata	
spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di	
urgenza, a mezzo telegramma o telefax, inviato con tre giorni	
di preavviso, ma almeno due volte l'anno per l'esame e	
l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.	
L'Avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno	
della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce	
validamente con la presenza della maggioranza dei membri in	
carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della	
Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice	
Presidente.	
In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà	
presieduta dal consigliere più anziano di età. Le	
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei	
presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
Fanno eccezione i casi in cui lo Statuto preveda, sia per la	
validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza	
qualificata. Le deliberazioni constano da apposito verbale	
sottoscritto dal Presidente e dal segretario, della riunione,	
dallo stesso nominato, estese su apposito libro da tenersi con	
le modalità previste per l'omologo libro delle società per	

azioni.	
Art. 13	
L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo	
gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.	
E' fatto obbligo di redigere il rendiconto gestionale	
dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di	
competenza.	
Fermo restando il controllo esercitato dall'autorità tutoria	
ai sensi dell'art. 25 c.c., la gestione della fondazione e del	
suo patrimonio sarà sottoposta al controllo di un collegio dei	
revisori composto di tre membri effettivi di cui uno	
Presidente e due supplenti. I revisori sono nominati dal	
Prefetto di Genova che dovrà designarli scegliendoli in una	
rosa di nominativi, pari al doppio dei membri da eleggere, che	
dovrà essere a lui sottoposta dal Consiglio di Amministrazione	
almeno novanta giorni prima della scadenza dalla carica,	
durano in carica tre anni e possono essere confermati.	
Quando il Consiglio d'Amministrazione lo reputerà necessario	
nominerà un Collegio di Probiviri composto di tre membri di	
cui uno Presidente con la stessa durata in carica del Collegio	
dei Revisori, cui vengono deferite dal Consiglio o dagli altri	
membri della Fondazione le decisioni circa contestazioni	
relative al rispetto dello statuto e all'acquisto o perdita	
della qualità di fondatore o sostenitore.	
Art. 14	

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo	
della Fondazione diventerà impossibile o se il patrimonio sarà	
insufficiente ed in generale quando ricorrono le cause di	
estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, la	
Fondazione si estingue ovvero, ove possibile, si trasforma ai	
sensi dell'articolo 28 del Codice Civile.	
In caso di scioglimento dell'ente il patrimonio residuo sarà	
devoluto a favore di Onlus, indicate dal Consiglio stesso,	
sentito l'Organo di Controllo di cui all'art. 3, c. 190 della	
Legge 662/96 e successive modificazioni.	
Art. 15	
Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ad eccezione	
dei componenti il Comitato Direttivo secondo quanto disposto	
dall'art. 7 del presente statuto.	
Art. 16	
Per la prima volta la nomina del Presidente può essere fatta	
in sede di atto costitutivo. Il presidente nominato nell'atto	
costitutivo procede, solo ed esclusivamente per la prima	
volta, alla nomina dei membri del Consiglio di	
Amministrazione.	
F.to: DORI GHEZZI	
F.to: dott. ALFIERO FONTANA L.S.STATUTO-S*>>	